

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero xxxx del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da:

SOCIETA' DEBITRICE ESECUTATA;

- ricorrente -

nei confronti di:

SERVICER 1, in rappresentanza di **BANCA INCORPORANTE**;
SERVICER 2, in rappresentanza di **OMISSIS S.r.l.**,
CREDITORE PROCEDENTE;

- controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. xxxx/2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal **CREDITORE PROCEDENTE**, nel quale sono intervenute la **BANCA INCORPORATA** e **BANCA OMISSIS**, la **SOCIETA' DEBITRICE ESECUTATA** ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Trento.

La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre **SOCIETA' DEBITRICE ESECUTATA**, sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi **SERVICER 1**, in rappresentanza di **BANCA INCORPORANTE**. (società che ha incorporato la **BANCA INCORPORATA**), **SERVICER 2**, in rappresentanza di **OMISSIS S.r.l.** (per le posizioni soggettive azionate da **BANCA OMISSIS**), nonché **CREDITORE PROCEDENTE**.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

*Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo, del 22.03.2022 n. 9227***MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Entrambi i motivi del ricorso hanno ad oggetto gli interessi di mora pretesi dalle banche che hanno agito in via esecutiva sulla base di contratti di mutuo e, in particolare, la questione della legittimità del relativo tasso.

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "violazione dell'art. 1815 c.c., comma 2 in relazione all'art. 644 c.p. e L. n. 108 del 1996, art. 2 e ciò in forza dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Secondo la società ricorrente, onde valutare l'eventuale natura usuraria del tasso degli interessi di mora pattuiti in un contratto di mutuo, tale tasso andrebbe sommato a quello degli interessi corrispettivi.

Il giudice di primo grado avrebbe, invece, assunto come soglia massima, al fine di escludere l'usura, il tasso soglia valido per gli interessi corrispettivi, aumentato di 2,1 punti percentuali, applicando le istruzioni emanate in proposito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013: la corte di appello avrebbe poi (ancora una volta erroneamente, secondo la ricorrente) ritenuto corretta tale operazione.

Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, "ulteriore violazione dell'art. 1815 c.c., comma 2 in relazione all'art. 644 c.p. e L. n. 108 del 1996, art. 2, commi 2 e 4 e ciò in forza dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

La società ricorrente deduce (in subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo) che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in funzione dell'usura nei contratti di mutuo, per gli interessi di mora, avrebbe dovuto comunque farsi riferimento al relativo T.E.G.M. netto, senza alcuna maggiorazione, mentre nella specie tale tasso-soglia sarebbe stato individuato considerando il T.E.G.M., maggiorato del 50% e di ulteriori 2,1 punti percentuali, maggiorazione quest'ultima pari a quella mediamente convenuta per gli interessi di mora rispetto a quelli corrispettivi, secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto le modalità di calcolo necessarie per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, in relazione agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti dalle parti in un contratto di mutuo.

Essi sono infondati.

2.1 La decisione impugnata è infatti da ritenersi, sotto tale aspetto, conforme ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01), secondo i quali, per gli interessi di mora "il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4".

Dunque, il tasso-soglia in funzione antiusura, con riguardo agli interessi di mora, va effettivamente calcolato (come fatto dai giudici di merito) aggiungendo a quello previsto per gli interessi corrispettivi (cioè il T.E.G.M. maggiorato del 50%), la percentuale di incremento degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi mediamente convenuta, secondo le rilevazioni disponibili.

Poiché, nella specie, anche tali ultime rilevazioni risultavano disponibili, esse sono state correttamente prese in considerazione dalla corte di appello.

2.2 A scopo di completezza espositiva, è opportuno precisare che la corte di appello ha espressamente affermato, nella decisione impugnata, di avere effettuato la comparazione tra il T.E.G. di ciascun singolo rapporto e il T.E.G.M. ratione temporis rilevato, aumentato del 50%, nonché dell'ulteriore maggiorazione degli interessi di mora media rilevata statisticamente e di avere quindi accertato che, in

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo, del 22.03.2022 n. 9227

base a tale comparazione, il tasso-soglia in funzione dell'usura, con riguardo agli interessi di mora, non risultava mai superato, per nessuno dei contratti di mutuo posti a base dell'azione esecutiva.

Orbene, è appena il caso di osservare, in proposito, che l'esistenza e l'entità della rilevazione statistica sia del T.E.G.M. che delle ulteriori maggiorazioni rilevanti con riguardo agli interessi di mora, nonché l'individuazione del T.E.G. e la comparazione di tali dati, per il singolo rapporto, costituiscono accertamenti di fatto riservati ai giudici del merito.

Inoltre, si tratta di accertamenti di fatto che, nella specie, oltre ad essere sostenuti da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede), non hanno in realtà formato oggetto di specifiche censure nel ricorso, che prospetta esclusivamente censure in diritto attinenti al criterio da adottare, in astratto, nella valutazione della natura usuraria del tasso di mora, non alla corretta esecuzione del relativo calcolo e della comparazione, in concreto, con i dati di ciascun rapporto obbligatorio, sulla base di detto criterio.

Di conseguenza, ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente rilevare che la corte di appello ha chiaramente enunciato i criteri astratti, in diritto, sulla base dei quali ha effettuato la verifica della natura usuraria del tasso di mora, criteri che risultano tutto conformi ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (e che il ricorso, del resto, non offre ragioni idonee a rimeditare), mentre il concreto sviluppo del relativo calcolo con riguardo a ciascun singolo rapporto (in applicazione degli indicati astratti e corretti criteri di diritto) costituisce un accertamento di fatto, nella specie adeguatamente motivato con il richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, come tale non sindacabile nella presente sede e, comunque, non oggetto di censure sufficientemente specifiche nel ricorso.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, rispettivamente, per **SERVICER 2** e per il **CREDITORE PROCEDENTE**, in complessivi Euro 7.800,00, nonché, per **SERVICER 1**, in Euro 6.000,00, oltre, per tutte, Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***